



# **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE MINORI E REPERIBILITA' DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE**

Approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 15 del 22/06/2023

## RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

### Legge n.206 del 26/11/2021

La legge n. 206/2021 all'art.1 comma 27, interviene a riscrivere l'art. 403 cod. civ. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori". Di seguito il nuovo testo, in vigore dal 22/06/2022.

1. *Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*
2. *La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà **immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni**, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; **entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza**, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, **trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore**.*
3. *Il pubblico ministero, **entro le successive settantadue ore**, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.*
4. ***Entro le successive quarantotto ore** il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo **entro il termine di quindici giorni**. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto **sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero** che a tal fine **può avvalersi della polizia giudiziaria**.*
5. *All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. **Entro i quindici giorni successivi** il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.*
6. ***Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto** il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede **entro sessanta giorni dal deposito del reclamo**.*
7. *Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo*

*caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.*

8. *Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.*

*Per il testo completo si invita ad una attenta lettura dell'**ALLEGATO A***

## **PRIME INDICAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA PER LA SEGNALAZIONE DELL'INTERVENTO DELLA PUBBLICA AUTORITÀ A FAVORE DEI MINORI.**

Il nuovo testo della norma, attraverso la procedimentalizzazione delle attività in tempi certi da rispettare, individuano nella “*pubblica autorità, a mezzo degli organi dell'infanzia*” l'autorità amministrativa, in particolare *i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti di un servizio di pubblica autorità.*

**Ciò implica la necessità che il Servizio Sociale Territoriale si organizzi con un servizio di reperibilità 7 giorni su 7, assicurandola pronta reperibilità degli organi di protezione dell'infanzia che dovranno entro le 24 ore successive: adottare formale provvedimento motivato di allontanamento, avvisare oralmente il Pubblico Ministero e trasmettere la relativa documentazione.**

La Procura Minorile di Ancona chiarisce inoltre che l'**allontanamento ex art. 403 c.c.**, è da intendersi nelle seguenti fattispecie:

- *Collocamento del minore o dei minori con allontanamento **da entrambi i genitori** o soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;*
- *Collocamento del minore dei minori con allontanamento **dall'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale;***
- *Collocamento del minore o dei minori con allontanamento **da uno dei due genitori**, ipotesi tipica del padre maltrattante, con il collocamento della madre in casa rifugio come disciplinato dal Codice Rosso (L. 69/2019), unitamente al minore/ai minori previa procedura prevista dall'art. 403 c.c..*

L'applicazione del 403 non riguarda quindi il collocamento del Minore straniero non accompagnato o nei casi in cui il collocamento del minore, unitamente al genitore, venga effettuato per ragioni di indigenza.

*Per il testo completo si invita ad una attenta lettura dell'**ALLEGATO B***

## REPERIBILITA' DI AMBITO IX

Il nuovo art.403 cod.civ. "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori" nel testo modificato dalla Legge n.206/2021 entrata in vigore il 22 giugno 2022, introduce per gli operatori obblighi procedurali specifici, da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

È perciò necessario che tutti gli operatori che possano trovarsi nella necessità di provvedere in via emergenziale alla protezione di un minore siano consapevoli e preparati all'applicazione della nuova norma.

Le "Linee guida dell'ASP AMBITO 9 per l'applicazione dell'art.403 e la messa in protezione del minore" intendono quindi offrire uno specifico e concreto supporto organizzativo agli operatori degli organi di protezione dell'infanzia in modo da essere efficacemente operativi come richiesto dalla norma.

Ciò implica, che negli orari di chiusura degli Uffici del Servizio Sociale Territoriale competente per l'ATS IX, verrà garantito il servizio di reperibilità solo ed esclusivamente per l'applicazione del 403:

- dalle ore 14:00 del lunedì alle ore 08:00 del martedì
- dalle ore 18:00 del martedì alle ore 08:00 del mercoledì
- dalle ore 14:00 del mercoledì alle ore 08:00 del giovedì
- dalle ore 14:00 del venerdì alle ore 08:00 del lunedì

### LA REPERIBILITÀ DI AMBITO VIENE ATTIVATA:

- **esclusivamente su richiesta del Sindaco** del Comune afferente l'ATS IX;
- **esclusivamente per i casi inerenti l'applicazione dell'art. 403 del c.c.** laddove "*il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica*" e vi sia emergenza di provvedere alla sua messa in protezione e **all'immediato allontanamento da uno o da entrambi i genitori**, come già specificato dalle linee guida della Procura Minorile di Ancona (anche nei casi di violenza assistita).

**LA REPERIBILITÀ DI AMBITO NON VIENE ATTIVATA** in caso di collocamento del minore straniero non accompagnato, o nei casi in cui il collocamento del minore, unitamente al genitore, venga effettuato per ragioni di indigenza. In entrambi i casi sarà attivato direttamente dalle **Forze dell'Ordine** **il Pronto Intervento Sociale**.

## PROCEDURE OPERATIVE

### 1) **SEGNALAZIONE DELLA SITUAZIONE DI ABBANDONO O PERICOLO**

Nei casi di emergenza previsti dall'art. 403 c.c. le Forze dell'Ordine contattano il Sindaco del Comune afferente all'Ambito Territoriale Sociale IX (**ALLEGATO F**).

### 2) **CONSTATAZIONE DI SITUAZIONE DI ABBANDONO O PERICOLO**

Il Sindaco valuta la situazione e la necessità di messa in sicurezza del minore attiverà la reperibilità di Ambito per un parere tecnico-professionale dell'assistente sociale. Qualora non ci si trovi di fronte ad una situazione di emergenza si rimanda all'apertura degli uffici.

### 3) **MESSA IN SICUREZZA DEL MINORE E REDAZIONE DELL'ORDINANZA**

Constatata la situazione di abbandono o pericolo, si procede con la redazione e la firma del provvedimento/ordinanza (**ALLEGATO C**) e con l'immediato avviso orale al Pubblico Ministero. La firma del provvedimento/ordinanza è di competenza del Sindaco o di un suo delegato. L'assistente sociale dell'ATS IX attiverà il Pronto Intervento Sociale per il reperimento del posto in struttura per il minore e per il suo accompagnamento. Il verbale di collocamento del minore dovrà essere

tempestivamente trasmesso all'assistente sociale reperibile, con evidenza della firma e dell'orario del collocamento, da cui scatteranno le 24 ore entro le quali dovranno essere trasmessi gli atti al PM **(ALLEGATO E)**.

**4) IMMEDIATO AVVISO AL PM MINORENNI COMPETENTE PER LA DIMORA ABITUALE**

Immediato avviso orale al Pubblico Ministero del PROVVEDIMENTO (Ordinanza) presso il Tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale **(ALLEGATO G)**. L'avviso orale è di competenza della Pubblica Autorità che ha adottato il provvedimento/ordinanza (Sindaco, delegato del Sindaco, Assistente Sociale dell'ATS IX).

**5) TRASMISSIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI AL PM MINORENNI COMPETENTE PER DIMORA ABITUALE**

All'avviso orale deve immediatamente seguire la trasmissione del provvedimento/ordinanza, *entro le 24 ore successive al collocamento*, corredato di ogni documentazione utile e di una sintetica relazione che descriva il motivo dell'intervento a tutela del minore. Si evidenzia la necessità di garantire la tempestività della trasmissione degli atti, pena la cessazione di efficacia del provvedimento stesso.

La trasmissione della documentazione unitamente al provvedimento/ordinanza è di competenza dell'Assistente Sociale di ATS IX reperibile, che provvederà all'invio al PM tramite la propria PEC professionale, accertandosi dell'avvenuta accettazione e consegna.

**A seguito della trasmissione della PEC l'intervento di reperibilità di Ambito può ritenersi concluso.**

*L. 206/2021 Art.1 comma 27 **ALLEGATO A***

*LINEE GUIDA PROCURA MINORILE DI ANCONA **ALLEGATO B***

*MODELLO DI PROVVEDIMENTO (Ordinanza) **ALLEGATO C***


*MODELLO VERBALE DI CONSEGNA AL P.I.S. **ALLEGATO D***

*MODELLO VERBALE COLLOCAMENTO MINORE **ALLEGATO E***

*ELENCO CONTATTI DELLA PUBBLICA AUTORITA' ATS IX **ALLEGATO F***

*ELENCO PROCURE MINORILI NEL TERRITORIO NAZIONALE **ALLEGATO G***

## PROCEDURE



### Aggiungere DRIVE E CARTA INTESTATA

L'OPERATORE IN REPERIBILITA' DEVE GARANTIRE

- PEC PROFESSIONALE
- ACCESSO AD INTERNET CON PC PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE